

Rimodulazione degli Oneri per Aziende Energivore

Verifica dei requisiti, calcolo dell'indice e modalità operative

Che cos'è

- Sconto, con decorrenza 1 luglio 2013, sugli oneri di sistema per Aziende, contemporaneamente:
 1. Manifatturiere (Ateco prevalente da 10 a 33);
 2. Con consumi superiori ai 2.4 GWh/anno;
 3. Con un rapporto tra costi elettrici e fatturato superiore al 2%

con riferimento alla Partita Iva Aziendale



➤EVOLUZIONE DELLA NORMA

➤ VALIDITÀ E REQUISITI

➤CALCOLO DELLA RIDUZIONE

➤MODALITÀ OPERATIVE

➤QUESTIONI ANCORA APERTE

- Art. 39 DL 22/06/2012
 1. Con uno o più decreti (...) in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, vengono definite le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.
 2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva **determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità (...) da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' maggiori entrate per il bilancio dello Stato.**
 3. I **corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico** ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.



➤EVOLUZIONE DELLA NORMA

➤ VALIDITÀ E
REQUISITI

➤CALCOLO DELLA
RIDUZIONE

➤MODALITÀ
OPERATIVE

➤QUESTIONI
ANCORA APERTE

- **Dm Finanze 5 aprile 2013**
 - Definizione “Imprese a forte consumo di Energia”
 - Rideterminazione oneri di sistema del settore elettrico
 - Modalità Determinazione del costo dell’elettricità
 - Determinazione del fatturato
- I Atto Indirizzo MISE: Nota tecnica
 - Stima calcolo dell’agevolazione
- II Atto Indirizzo MISE (24 luglio)
 - Agevolazione riservata al manifatturiero
 - Agevolazione riservata ai consumi in MT/AT
 - Norme particolari per aziende in stato di crisi
- Deliberazione 25 luglio 340/2013/r/eel
 - Decorrenza dell’agevolazione: 1 luglio 2013
- Delibera 03 ottobre 437/2013/R/eel
 - Modalità operative costituzione Registro
 - Scadenze per l’invio della dichiarazione
- Delibera 24 ottobre 347/2013 - **NEW**

Come ottenerlo

- Iscrizione Registro Imprese Energivore (sito web CCSE) entro il 30 novembre 2013, poi entro fino Ottobre degli anni successivi

<http://www.ccse.cc/>

<http://energivori.ccse.cc/>

- La dichiarazione è effettuata con riferimento all'annualità precedente (2012, ad oggi)

Il Registro Imprese Energivore

Ragione Sociale: *

Sede legale: *

Partita iva: *

REA: *

IBAN: *

Contatto: *

Telefono: *

Fax: *

Email PEC: *

Rappresentante legale o negoziante (Nome, Cognome): *

Luogo nascita: *

Provincia:

Nazione:

Data nascita: *

Codice fiscale: *

Password Accesso

Password: *

Conferma password: *



Anagrafica Energivori

Login

Username (Partita Iva):

02135330302

Password:

.....

Login

[Nuova registrazione](#)

[Problemi con l'accesso?](#)

[Manuale utente](#)

[Circolare N.25/2013/ELT](#)

FAQ

[Generiche](#)

[Gestione delle operazioni societarie straordinarie](#)

La dichiarazione: 1/2

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

☒ che con riferimento all'anno 2012 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale del 05 aprile 2013
☐ che l'impresa è in stato di crisi ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e s.m.i. e pertanto le dichiarazioni sono riferite all'anno

Stato azienda al momento della dichiarazione *

Soggetto in normale attività

Codice ATECO 2007 prevalente come risultante alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato cui l'impresa è iscritta *

31010000

Ritorna

Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

0

kWh

2.400.000,00

kWh

0

kWh

0

kWh

0

kWh

0

kWh

Codice autoproduttore ai fini delle accise

(Da specificare se il quantitativo di energia autoprodotta è maggiore di 0)

Info

codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx

**VALORI
PRESI DA FATTURE
(PERDITE ESCLUSE)**

AUTOCONSUMATA!

Codice officina elettrica



CONFINDUSTRIA UDINE



La dichiarazione 2/2

☐ Punti di prelievo interni a Reti Interne d'Utenza (RIU) e/o collegamenti diretti con produttori terzi di energia elettrica

Quantitativo annuo di energia elettrica prelevata all'interno delle RIU e/o attraverso collegamenti diretti con produttori terzi di energia elettrica

0 kWh

Costo effettivo sostenuto per l'acquisto di energia elettrica prelevata all'interno delle RIU e/o attraverso collegamenti diretti con produttori terzi di energia elettrica, come risultante dai documenti di fatturazione al netto di IVA

0,00 €

Valore del fatturato, art. 5

2.000.000,00 €

Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 4, comma 2

0,00 €

Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia diversa dall'elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 4, comma 2

0,00 €

**VOLUME D'AFFARI DA
DICHIARAZIONE IVA 2012**

**INCENTIVI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA**

**INCENTIVI PRODUZIONE
DIVERSA DALL'ELETTRICA**

**NON VANNO AD TOCCARE IL
VALORE DEL INDICE**

Quali incentivi vanno dichiarati*?

(* se non ricompresi nel valore del fatturato)

- Incentivi sulla produzione di energia elettrica:
 - Conto Energia
 - Certificati Verdi
 - Tariffa Omnicomprensiva
- Non sono ricompresi:
 - Accisa sopra il 1.200.000 kWh/mese
 - Esenzione Accisa Fuori campo
 - Riduzione Oneri per consumi sopra i 4 GWh/mese (AT) ed Esenzione 8/12 GWh (per AT)



- Tre requisiti principali, da verificare e rispettare ogni anno con riferimento all'anno precedente

1. Rapporto tra costi elettrici e fatturato maggiore del 2%
2. Impresa appartenente al settore manifatturiero
3. Consumi elettrici annui superiori a 2.4 GWh

➤EVOLUZIONE
DELLA NORMA

➤ VALIDITÀ E
REQUISITI

➤CALCOLO DELLA
RIDUZIONE

➤MODALITÀ
OPERATIVE


➤QUESTIONI
ANCORA APERTE

1. Il calcolo dei costi elettrici **non** viene fatto considerando i costi elettrici “reali” aziendali, ma la seguente tabella, valida con riferimento all'anno 2012

<i>ENERGIA ACQUISTATA SUL MERCATO</i> <i>Classe di consumo (in relazione al livello di tensione del punto di prelievo)</i>	valore per punto di prelievo euro/punto di prelievo/anno	valore per kWh eurocent/kWh
Bassa tensione (BT)	257,04	17,8544
Media tensione (MT)	7.716,45	15,4308
Alta tensione (AT)	24.097,26	15,1635
Altissima tensione (AAT <380 kV)	24.097,13	15,0744
Altissima tensione (AAT 380 kV o sup.)	24.097,06	15,0358

2. L'autoconsumo viene valorizzato a 75.479 €/MWh

	eurocent/punto di prelievo/anno	eurocent/kWh
Punto di prelievo in Bassa Tensione Altri Usi (fino a 1 kV)	25.703,7062	17,8544
di cui distribuzione, trasporto e misura	14.944,6600	1,6540
oneri generali	10.739,0417	4,8501
PUN corretto per le perdite		8,3329
commercializzazione		0,6624
costo di dispacciamento	20,0045	1,1050
imposte al netto IVA detraibile	0,0000	1,2500
Punto di prelievo in Media Tensione Altri Usi (oltre 1 kV e fino a 35 kV)	771.644,8510	15,4308
di cui distribuzione, trasporto e misura	760.627,6700	0,5740
oneri generali	9.059,5842	4,0280
PUN corretto per le perdite		7,9027
commercializzazione		0,6282
costo di dispacciamento	1.957,5968	1,0479
imposte al netto IVA detraibile	0,0000	1,2500
Punto di prelievo in Alta Tensione (oltre 35 kV e inferiore a 220 kV)	2.409.726,2242	15,1635
di cui distribuzione, trasporto e misura	2.396.590,2000	0,5280
oneri generali	11.232,6492	4,0638
PUN corretto per le perdite		7,6838
commercializzazione		0,6108
costo di dispacciamento	1.903,3750	1,0272
imposte al netto IVA detraibile	0,0000	1,2500
Punto di prelievo in Altissima Tensione uguale o superiore a 220 kV e inferiore a 380 kV	2.409.713,1361	15,0744
di cui distribuzione, trasporto e misura	2.396.590,2000	0,5030
oneri generali	11.232,6492	4,0638
PUN corretto per le perdite		7,6309
commercializzazione		0,6066
costo di dispacciamento	1.890,2869	1,0201
imposte al netto IVA detraibile	0,0000	1,2500
Punto di prelievo in Altissima Tensione uguale o superiore a 380 kV	2.409.705,6572	15,0358
di cui distribuzione, trasporto e misura	2.396.590,2000	0,5010
oneri generali	11.232,6492	4,0638
PUN corretto per le perdite		7,6007
commercializzazione		0,6042
costo di dispacciamento	1.882,8080	1,0161
imposte al netto IVA detraibile	0,0000	1,2500



II: Inserimento POD e Venditori

Dichiarazione

2012_02135330302_1

Codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla P.IVA

Info CSV

Codice POD: *

Livello tensione: *

Media Tensione



Aggiungi +

Carica CSV

Download CSV

Elimina tutti

Codice POD	Livello di tensione	Descrizione Distributore EE	
IT001E00047590	Media Tensione	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	
Codice	Livello tensione	Descrizione Distributore	

1 - 1 di 1

Indietro 1 Avanti

Elenco Esercenti la vendita di energia elettrica ai clienti finali da cui l'impresa si è rifornita nell'annualità di riferimento

Ragione Sociale: *

Aggiungi +

Elimina tutti

Ragione Sociale	Partita Iva	
Green Network Luce & Gas S.r.l.	01330160555	
Ragione Sociale	Partita Iva	

III: Verifica

Quantitativo complessivo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d)	50.000.000	kWh
Quantitativo complessivo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d)	0	kWh
Codice autoproduttore ai fini delle accise:		
Quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 1, comma 2, lettera d)	50,00	GWh
<input type="checkbox"/> Punti di prelievo interni a Reti Interne d'Utenza (RIU) e/o collegamenti diretti con produttori terzi di energia elettrica		
Quantitativo annuo di energia elettrica prelevata all'interno delle RIU e/o attraverso collegamenti diretti con produttori terzi di energia elettrica	0	kWh
Costo effettivo sostenuto per l'acquisto di energia elettrica prelevata all'interno delle RIU e/o attraverso collegamenti diretti con produttori terzi di energia elettrica, come risultante dai documenti di fatturazione al netto di IVA	0,00	€
Valore del fatturato, art. 5	100.000.000,00	€
Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 4, comma 2	100.000,00	€
Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia diversa dall'elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 4, comma 2	500.000,00	€
Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1, lettera b)	7.723.116,45	€
Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1, lettera b)	0,00	€
Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività, art. 4, comma 1, lettera b)	7.723.116,45	€
Valore del rapporto (energia elettrica) di cui all' art. 3, comma 1	7,62	%

IV: Firma e Invio

Attenzione!

I dati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

Le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive saranno trattate dalla CCSE esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

PASSO 1

Download PDF dichiarazione

PASSO 2

Carica dichiarazione firmata manualmente

PASSO 3

Carica documento di riconoscimento

Informazioni

Scaricare il PDF della dichiarazione con pilata e stampare il documento.

Firmare manualmente il documento, successivamente procedere con la scansione dello stesso per poi caricare il file pdf prodotto insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o negoziale

Indietro

Invia dichiarazione

PASSO 1

Download PDF dichiarazione

PASSO 2

Carica dichiarazione firmata digitalmente

Informazioni

Scaricare il PDF della dichiarazione con pilata, firmare localmente il file utilizzando il dispositivo di firma digitale e poi caricare il file firmato (p7m, pdf, etc...)

Indietro

Invia dichiarazione

Delibera 467/2013/R/COM

1. Oggetto dell'agevolazione e soggetti coinvolti
2. Tipologia ed ammontare del beneficio
3. Tempistiche e modalità di riconoscimento

Oggetto dell'Agevolazione

- Sconto su parte variabile delle componenti A (pag. 6, 8)
- Sconto applicato sui consumi dal 1 luglio 2013
- Chi pagherà (dall' 1.1.2014)
 - Verranno introdotti oneri di sistema per consumi eccedenti gli 8 GWh e i 12 GWh non energivori (pag. 5);
 - Nuova componente (A_E) per non energivori (pag. 7)
- Soggetto che eroga l'agevolazione: CCSE
- Distributore locale invia i dati per verifica e congruaglio

Tipologia ed Ammontare del Beneficio

- Confermati gli scaglioni e sconti previsti nel primo atto di indirizzo (all.)

		1 luglio 2013 - 30 settembre 2013				1 ottobre 2013 - 31 dicembre 2013			
		<i>centesimi di euro/kWh</i>				<i>centesimi di euro/kWh</i>			
		<i>< 4 GWh</i>	<i>Tra 4 e 8 GWh</i>	<i>Tra 8 e 12 GWh</i>	<i>< 12 GWh</i>	<i>< 4 GWh</i>	<i>Tra 4 e 8 GWh</i>	<i>Tra 8 e 12 GWh</i>	<i>< 12 GWh</i>
lettera g)	Altre utenze in media tensione								
	2 – 6 %	-0,752	-0,752	-	-	-0,764	-0,764	-	-
	6 – 10 %	-1,505	-1,505	-	-	-1,528	-1,528	-	-
	10 – 15 %	-2,257	-2,257	-	-	-2,292	-2,292	-	-
	> 15%	-3,009	-3,009	-	-	-3,056	-3,056	-	-
lettera h)	Utenze in alta tensione								
	2 – 6 %	-0,762	-0,381	-0,381	-	-0,774	-0,387	-0,387	-
	6 – 10 %	-1,523	-0,762	-0,762	-	-1,547	-0,774	-0,774	-
	10 – 15 %	-2,285	-1,143	-1,143	-	-2,321	-1,161	-1,161	-
	> 15%	-3,046	-1,523	-1,523	-	-3,094	-1,548	-1,548	-

- Previsto contributo Cassa Conguaglio: max 1 per mille del beneficio totale (pag. 8)

Tempistiche e modalità di riconoscimento

Consumi sottoposti ad agevolazione: 2013

Dichiarazione annualità di riferimento: 2012

“dal confronto con le istituzioni interessate (*Dogane, Mise, Mef*) è emerso che, allo scopo di assicurare il principio di effettività dei consumi di energia elettrica a cui si applicano le agevolazioni, è necessario che la annualità di riferimento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 5 aprile sia non solo l’annualità cui si riferiscono i dati forniti dall’impresa a forte consumo di energia elettrica nella dichiarazione all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, ***ma anche l’annualità ai cui consumi si applicano le agevolazioni previste dal primo atto di indirizzo;***” (pag. 7);

Modalità: acconto-conguaglio

Anticipo (p. 13)

- L'anticipo è calcolato sulla base dei consumi dichiarati 2012
 - Consumi trimestrali (1 lug – 30 sett, 1 ott – 31 dic) calcolati da consumi totali 2012 divisi per quattro, e beneficio calcolato sull'indice dichiarato per l'anno precedente;
 - Indice di energivortà: 2012
- Anticipo ridotto di quota percentuale:
 - 60%, tra 2 e 6%
 - 75%, tra 6 e 10%
 - 85%, tra 10 e 15%
 - 90%, maggiore di 15%
- L'anticipo sarà saldato entro il 31 marzo 2014

Anticipo

- Non possono richiedere l'anticipo:
 - Aziende in liquidazione per cessazione di attività;
 - Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa;
 - Soggetto Estinto
- Per le Aziende rientranti in questa categoria il beneficio è richiedibile soltanto per la quota di competenza 2013 (sempre che rientrino nei requisiti)

Conguaglio (pag. 14)

- 2.10 La Cassa, secondo le tempistiche definite ai sensi del comma 6.2, provvede a:
- a) stabilire l'importo a consuntivo delle agevolazioni spettanti per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 e a darne comunicazione a ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica;
 - b) erogare a ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica la differenza, se positiva, tra quanto spettante nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, come calcolato ai sensi della precedente lettera a), e l'anticipazione di cui al medesimo comma 2.3.
- 2.11 Le imprese a forte consumo di energia elettrica che abbiano ottenuto un'anticipazione ai sensi del precedente comma 2.3 superiore a quanto spettante, come comunicato dalla Cassa ai sensi del comma 2.10, lettera a), provvedono a versare la differenza alla medesima Cassa entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al medesimo comma, lettera a). Nei casi di ritardata restituzione delle somme anticipate e non dovute, la Cassa applica gli interessi di mora previsti dal comma 32.11 del TIT.
- 2.12 Qualora un'impresa a forte consumo di energia elettrica fosse inclusa nell'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2012 e non inclusa per l'anno 2013, la restituzione delle anticipazioni di cui al precedente comma 2.3 è dovuta con le medesime modalità di cui al precedente comma 2.11.
- 2.13 Qualora un'impresa a forte consumo di energia elettrica non fosse inclusa nell'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2012 e sia inclusa per l'anno 2013, al fine delle determinazioni e dei pagamenti di cui al comma 2.10, lettere a) e b):
- a) la Cassa richiede i dati di cui al comma 4.4 ai distributori di riferimento;
 - b) entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui alla precedente lettera a), i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati di cui al comma 4.4.

Attenzione!

- L'agevolazione effettiva è sempre calcolata con riferimento ai dati reali, relativi al periodo per cui si va a richiedere l'esenzione, dopo l'aggiornamento dell'elenco imprese che sarà richiesto nel corso del 2014 con riferimento ai dati 2013.

Aziende in Stato di Crisi

- Aziende che hanno attivato, nell'annualità di riferimento, la CIGS

con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità il secondo atto di indirizzo che integra il primo atto di indirizzo in materia di selettività dell'intervento in particolare per quanto concerne:

(...)

- c) norme particolari per le imprese “in stato di crisi”, che possono riferire l'annualità di riferimento per la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 all'ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi.

- Prezzi? Al momento permangono prezzi standard 2012 anche per anni di riferimento precedenti

Aziende in Stato di Crisi

- Calcolo dell'Anticipazione:
 - Consumi trimestrali (1 lug – 30 sett, 1 ott – 31 dic) calcolati da consumi in pre-consuntivo inviati dal distributore sul periodo 1 gen-30 set 2013, e beneficio calcolato sull'indice dichiarato per l'anno precedente;
 - Conguaglio sui dati reali dichiarati l'anno successivo
- Anticipo ridotto di quota percentuale:
 - 60%, tra 2 e 6%
 - 75%, tra 6 e 10%
 - 85%, tra 10 e 15%
 - 90%, maggiore di 15%

Operazioni Straordinarie avvenute 2012

- Nei casi di fusione per incorporazione (l'impresa 1 "ingloba" altre imprese 2 e 3 e mantiene la partita IVA precedente 1, mentre le altre la "perdono") la dichiarazione deve essere fatta unicamente dall'impresa 1, considerando, sia per i consumi che per il fatturato, la somma di:
 - o i dati relativi solo all'impresa 1 per i mesi antecedenti la fusione (ovvero antecedenti la data di decorrenza di cui all'articolo 172, comma 9, del TUIR),
 - o e i dati "complessivi" derivanti dalla fusione 1+2+3 per i mesi successivi alla medesima data
- nei casi di fusione pura (dalla fusione di n società, es 1 e 2, nasce una società del tutto nuova 3, con una partita IVA nuova 3), la dichiarazione deve essere fatta unicamente dall'impresa 3, con i dati del fatturato e dei consumi relativi al periodo successivo alla fusione (ovvero successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 172, comma 9, del TUIR). Per quanto riguarda le imprese 1 e 2 che sono confluite nella fusione e si sono pertanto estinte nel corso del 2012, non rileva la loro energivortà nel 2012, essendo le agevolazioni per gli oneri generali riconosciute a partire dal 1 luglio 2013.

Operazioni Straordinarie avvenute 2012

- nel caso di scissione totale (vale a dire che la società preesistente al termine dell'operazione cessa la propria esistenza dalla data della scissione) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti risultanti dalla scissione in maniera separata e i dati che devono essere inseriti (fatturato e consumi) sono quelli a partire dalla data della operazione, **NON** quelli dell'intero anno solare
- nel caso di scissione parziale (vale a dire che la società 1 si scinde in due o più soggetti 1, 2 e 3, uno dei quali mantiene la partita IVA 1 della società preesistente) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti 1, 2 e 3 risultanti dalla scissione in maniera separata, ma i dati da inserire sono, per la società 1 che ha mantenuto la partita IVA preesistente, i dati complessivi fino alla data della scissione e i dati depurati dopo detta data, mentre per le altre società 2 e 3 vanno inseriti i dati di consumo e fatturato a partire dalla data dell'avvenuta operazione.

Operazioni Straordinarie avvenute 2012

Caso 1.c: Nuova società costituita nel 2012: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione relativamente ai propri consumi e al fatturato del 2012, anche se non ha coperto l'intero anno, ai fini della verifica dell'indice di energivortà.

Operazioni Straordinarie avvenute 2013

FUSIONI

- la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012, pertanto deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2012, in maniera separata.
- In particolare:
- a) nel caso di fusione per incorporazione, la dichiarazione deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2012. L'impresa incorporante, che mantiene la partita IVA, presenterà distinte dichiarazioni sui dati del 2012, separando i propri dati da quelli della/e società incorporata/e e dichiarando questa/e ultima/e quale/i “soggetto estinto”;
- b) nel caso di fusione pura, l'impresa esistente al momento della dichiarazione non esisteva nel 2012 e pertanto effettuerà distinte e separate dichiarazioni riguardanti ciascuna delle imprese che risultavano esistenti nel 2012 e dichiarandole quali “soggetto estinto”.
- La qualifica di energivortà sarà verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi “separati”).

Operazioni Straordinarie avvenute 2013

Scissioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012, e pertanto:


- nel caso di scissioni totali le nuove società potranno eventualmente presentare la propria istanza nell'anno 2014 con riferimento ai dati 2013 (vd. Caso 2.c);
- nel caso di scissioni parziali, la dichiarazione deve essere compilata dall'impresa che mantiene la partita IVA della società preesistente, con i dati complessivi pre-scissione.

Operazioni Straordinarie avvenute 2013



Caso 2.c: Nuova società costituita nel 2013: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione solo nel 2014 (con i dati 2013).

Trade Off Agevolazione-Maggior costo


Consumi annuali 2.4 GWh



Consumi annuali 5 GWh



Consumi annuali 10 GWh



Consumi annuali 50 GWh,
da 2% a 6%

Domande

Attualmente in discussione presso Confindustria sul tema della Fiscalità Energetica

- Esame dell'art. 15 della proposta di legge delega che prevede la revisione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici
- Ipotesi di tassazione dei prodotti energetici impiegati nella cogenerazione
- Informazioni sul Regolamento del gas naturale in fase di definizione
- Proposta di Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in discussione a Bruxelles